

Caso Quarto, assolto il Presidente EAV De Gregorio: il fatto non sussiste

Comunicato stampa EAV

Assoluzione con la formula più ampia perché "il fatto non sussiste" in relazione a tutti e due i capi di imputazione ovvero le lesioni colpose e la violazione della normativa antinfortunistica.

"Sempre avuto fiducia nel corso della giustizia, ci vuole tempo, bisogna restare sereni, e la verità viene sempre fuori", commenta così il Presidente di EAV in relazione all'assoluzione di ieri del Tribunale di Napoli, VI sezione penale, Giudice dott.ssa Stefania Daniele.

Il fatto.

Veniva contestata al Dott. De Gregorio un'ipotesi di concorso - nella forma della cooperazione colposa - nel reato di lesioni ai danni del lavoratore PG provocate dalla ingestione, da parte di quest'ultimo, di liquidi rinvenuti presso l'officina di Quarto della soc. EAV nel 2018.

L'imputazione scaturiva dalla qualifica di "Datore di lavoro" attribuita all'indagato in ragione della sua posizione apicale di Presidente del CdA di EAV.

Gli avvocati difensori, Anna Maria Ziccardi e Dario Gagliano, hanno sostenuto che la responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita esclusivamente alla condotta negligente e gravemente imprudente del lavoratore, ed in ogni caso doveva escludersi ogni responsabilità in capo al Dott. De Gregorio sia perché mai informato della potenziale situazione di pericolo, sia perché le responsabilità datoriali risultano validamente attribuite ai Dirigenti a vario titolo coinvolti nella gestione delle Direzioni Aziendali, in considerazione del fatto che EAV è un'azienda complessa con oltre 3 mila dipendenti e circa 200 siti produttivi.

Il giudice ha accolto la richiesta di assoluzione con formula piena. Le motivazioni della sentenza saranno disponibili nelle prossime settimane.



Comunicato stampa EAV - 12 settembre 2025

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.